



Roma, 09/03/2020

Prot. n. 8795/2020

Classificazione: Consip Public

“Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo della Consob – Lotto 1 – ID 2115”, di cui al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. S 16 del 23/01/2019 e sulla G.U.R.I. n. 12 del 28/01/2019.

PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA INTEGRAZIONI/MODIFICAZIONI AL “PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI” PROT. N. 23110 DEL 20 GIUGNO 2019

Con provvedimento prot. n. 23110 del 20 giugno 2019 (mediante il richiamo alla nota prot. n. 185/2019 del 17/06/2019) è stata disposta l’ammissione con riserva all’iniziativa in oggetto del **costituendo R.T.I. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Mandataria), Open System S.r.l., IBM Italia S.p.A., Sistemi Informativi S.r.l. (Mandanti)**, in quanto:

- nel corso della verifica della documentazione amministrativa (con data scadenza della presentazione offerte fissata al 15/03/2019) è emerso quanto segue:
 - in capo alla società Tecnof S.p.A., subappaltatrice rispetto al suddetto R.T.I., è stata rilevata una annotazione, iscritta in data 7 marzo 2018, presso il Casellario Informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture istituito presso l’Osservatorio operante nell’ambito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, avente ad oggetto una risoluzione contrattuale anticipata intervenuta nei confronti della suindicata impresa Tecnof S.p.A.;
 - nell’ambito del proprio DGUE, il subappaltatore Tecnof S.p.A. ha omesso di dichiarare la suindicata risoluzione contrattuale, sebbene astrattamente idonea a configurare la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 (vigente *ratione temporis*);
 - ne consegue che, nell’ambito del DGUE del subappaltatore Tecnof S.p.A., è stata resa una dichiarazione non veritiera, ascrivibile alla fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lettera f-bis), del D.Lgs. 50/2016;
- l’art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, nella versione applicabile *ratione temporis*, stabilisce che le stazioni appaltanti debbano escludere dalla partecipazione alle procedure di appalto un concorrente, nelle situazioni previste dal medesimo comma ivi compresa quella di cui alla lettera f-bis), *“anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6”*;

Consip S.p.A. a socio unico

Sede Legale: Via Isonzo 19/E - 00198 Roma

T +39 06 85449.1 - F +39 06 85449 281 - www.consip.it

Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. C.F. e P.IVA 05359681003

Inscr.Reg.Imp.c/o C.I.I.A. Roma 05359681003 Inscr.R.E.A. N.878407



- con ordinanza n. 6010 del 29 maggio 2018, adottata nell'ambito del giudizio avente R.G. n. 10748/2017, il TAR Lazio, Sezione Seconda, ha rimesso alla Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale *"I) se gli articoli 57 e 71, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE, ostino a una normativa nazionale, quale quella di cui all'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la quale prevede l'esclusione dell'operatore economico offerente nel caso di accertamento, in fase di gara, di un motivo di esclusione relativo a un subappaltatore facente parte della terna indicata in sede di offerta, in luogo di imporre all'offerente la sostituzione del subappaltatore designato; II) in subordine, laddove la Corte di Giustizia ritenga che l'opzione dell'esclusione dell'offerente rientri tra quelle consentite allo Stato membro, se il principio di proporzionalità, enunciato all'articolo 5 del Trattato UE, richiamato al "considerando" 101 della direttiva 2014/24/UE e indicato quale principio generale del diritto dell'Unione Europea dalla Corte di Giustizia, osti a una normativa nazionale, quale quella di cui all'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la quale prevede che, in caso di accertamento in fase di gara di un motivo di esclusione relativo a un subappaltatore designato, venga disposta l'esclusione dell'operatore economico offerente in ogni caso, anche laddove vi siano altri subappaltatori non esclusi e in possesso dei requisiti per eseguire le prestazioni da subappaltare oppure l'operatore economico offerente dichiari di rinunciare al subappalto, avendo in proprio i requisiti per eseguire le prestazioni"* (giudizio C-395/18).

Pertanto, la Consip S.p.A. ha ammesso con riserva alla gara in oggetto il R.T.I., nelle more della definizione del suddetto giudizio C-395/18.

Successivamente, con sentenza del 30 gennaio 2020, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata nell'ambito del suddetto giudizio, affermando che la normativa nazionale, laddove prevede *"in modo generale e astratto l'esclusione automatica dell'operatore economico qualora nei confronti di uno dei subappaltatori indicati nell'offerta di tale operatore venga constatata una violazione", "non permette all'amministrazione aggiudicatrice di tenere conto, ai fini della valutazione della situazione, di una serie di fattori pertinenti, come i mezzi di cui l'operatore economico che ha presentato l'offerta disponeva per verificare l'esistenza di una violazione in capo ai subappaltatori, o la presenza di un'indicazione, nella sua offerta, della propria capacità di eseguire l'appalto senza avvalersi necessariamente del subappaltatore in questione"*.

La Consip S.p.A. ha quindi avviato apposito contraddittorio con il R.T.I. al fine di operare la valutazione imposta dalla menzionata sentenza.



In particolare, con nota prot. n. 5231 del 13 febbraio 2020, è stato richiesto al R.T.I. di voler produrre delle memorie, anche unitamente ad eventuali documenti ritenuti utili, al fine di rappresentare la sussistenza dei “fattori pertinenti” richiamati nella sentenza del 30 gennaio 2020 e, in particolare:

- di indicare dettagliatamente le ragioni per cui si è verificata l’assenza di disponibilità di mezzi per verificare l’esistenza della risoluzione in capo al subappaltatore Tecnof S.p.A.;
- di dichiarare di essere in grado di eseguire l’appalto senza avvalersi necessariamente del subappaltatore in questione, specificando anche le modalità con cui effettivamente le prestazioni saranno eseguite (autonomamente e/o mediante i restanti subappaltatori della terna).

Il R.T.I. ha risposto alla richiesta in data 21 febbraio 2020.

In particolare:

- il R.T.I. ha indicato dettagliatamente le ragioni per cui si è verificata l’assenza di disponibilità di mezzi per verificare l’esistenza della risoluzione in capo al subappaltatore Tecnof S.p.A.
- il R.T.I. ha dichiarato di essere in grado di eseguire l’appalto senza avvalersi necessariamente del subappaltatore in questione, specificando le modalità con cui effettivamente le prestazioni saranno eseguite.

In considerazione di quanto sopra, il provvedimento prot. n. 23110 del 20/06/2019, solamente con riferimento al R.T.I. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Open System S.r.l., IBM Italia S.p.A., Sistemi Informativi S.r.l.), è modificato come segue:

CONCORRENTI	ESITO	MOTIVAZIONE
R.T.I. ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA (OPEN SYSTEM S.R.L., IBM ITALIA S.P.A., SISTEMI INFORMATIVI S.R.L.) Lotto 1	AMMISSIONE	La riserva precedentemente formulata con provvedimento prot. n. 23110 del 20/06/2019 è stata sciolta positivamente, in ragione della positiva valutazione delle controdeduzioni pervenute a riscontro alla richiesta prot. n. 5231 del 13 febbraio 2020

Rimangono ferme le altre disposizioni di cui al provvedimento prot. n. 23110 del 20/06/2019.



Si precisa che l'acquisizione documentale in relazione agli atti suindicati è differita all'aggiudicazione. A tal fine, in adempimento a quanto previsto dall'art. 76 comma 2 *bis*, si informa che gli atti della presente procedura sono disponibili presso l'Ufficio Tecnico di Gara, previo appuntamento da richiedere sull'account di posta elettronica accesso.atti@consip.it. Le acquisizioni documentali potranno aver luogo dal lunedì al venerdì, secondo i seguenti orari: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, presso la sede Consip di Via Isonzo n. 19/E in Roma.

Ing. Cristiano Cannarsa
(L'Amministratore Delegato)